



Approfondimento n. 24 – 7 ottobre 2021

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE – LA QUOTA VINCOLATA AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

Caterina Roncati



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



Introduzione

Le misure a sostegno della famiglia e del rafforzamento delle politiche sociali rappresentano uno degli obiettivi principali nell'ambito degli interventi statali in favore dei Comuni.

L'intervento ordinato da parte dello Stato per garantire, tra le altre, le misure citate avrebbe dovuto attuarsi in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione che aveva previsto l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti e dei livelli essenziali di prestazione con cui devono essere esercitate su tutto il territorio nazionale.

Le funzioni fondamentali degli enti locali sono state individuate a norma dell'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 ma ad oggi non sono stati ancora fissati i livelli essenziali di prestazione che, ai fini dei meccanismi perequativi di distribuzione dei trasferimenti sono sostituiti, dovendo necessariamente basarsi su un criterio certo e misurabile, dai fabbisogni standard.

La definizione dei LEPS - Livelli essenziali delle prestazioni sociali - sta prendendo forma a distanza di molti anni dall'emanazione della legge quadro sull'assistenza, Legge n. 328/2000, che per la prima volta stabilì che *"i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali"*. Di fatto la determinazione dei LEP si muove parallelamente al processo di definizione ed aggiornamento dei fabbisogni standard.

Con la Legge di bilancio 2021, legge 178/2020, è stato previsto un corposo incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, finanziando, ai sensi dell'art. 1 comma 791, una quota specificamente destinata al potenziamento dei servizi sociali esclusi gli asili nido.

La maggior quota di FSC finalizzata al sociale è pari, per l'anno 2021, a 215,9 milioni di euro ed è previsto un costante e progressivo incremento fino ad arrivare ad una quota a regime a decorrere dal 2030 pari a 650,9 milioni.

Il "peso" di tale voce di dettaglio del FSC ed il meccanismo di assegnazione della stessa diventano, chiaramente, di fondamentale importanza per la programmazione della gestione e del miglioramento dei servizi sociali sul territorio comunale.

I riferimenti normativi e i modelli di riferimento

La Legge n. 178/2020 - Legge di bilancio 2021, prevede all'art. 1 comma 791: "Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024,

di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.”

Il DPCM 25 marzo 2021 definisce i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2021.” e consultando le Spettanze sul portale della Finanza Locale gli enti trovano il dettaglio della voce “FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART 1 C 791 L 178 DEL 2020)”

Il DPCM 1° luglio 2021 ad oggetto: “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 solo il 1° settembre 2021 definisce le regole per la gestione della quota integrativa del FSC e dettaglia le voci che ciascun comune dovrà tenere in considerazione per monitorare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio 2021.

Il citato DPCM 1° luglio 2021 ,che conta un solo articolo, presenta i due allegati fondamentali per comprendere i criteri che hanno condotto alla quantificazione del **fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021** di ciascun comune e per conoscere le fasi di monitoraggio, certificazione e successiva, eventuale, rendicontazione delle somme aggiuntive erogate:

- Nota tecnica “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto (in base al comma 792 dell’articolo 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020)
- Allegato 1, Tabella illustrativa del dettaglio delle somme, per tutti i comuni, oggetto di analisi per giungere alla quantificazione delle Risorse effettive aggiuntive da impegnare entro il 31.12.2021.

Tabella Allegato 1)

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Fabbisogno standard monetario per la funzione sociale 2021 (A)	Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016 (B)	Variazione dovuta all'aggiornamento della metodologia del sociale (C)	Somma tra Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln e variazione dovuta all'aggiornamento della metodologia (D = B+C)	Differenza FSC 2021- 2020 (E)	Risorse effettive aggiuntive (F = Minimo (D,E))

Il criterio di riparto della quota integrativa del FSC destinata ai servizi sociali

Il criterio adottato per la ripartizione di tali risorse aggiuntive è unicamente perequativo basato sull’individuazione di un obiettivo di servizio per l’anno 2021, per ogni comune, determinato in riferimento al fabbisogno standard monetario.

Il fabbisogno standard monetario è calcolato sommando la quota di risorse FSC perequabili (così come determinata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard) alla quota aggiuntiva prevista al comma 791 della citata legge di bilancio 2021.

Il fabbisogno standard monetario di ciascun comune è evidenziato nella colonna (A) dell’Allegato 1 al DPCM 1°luglio 2021 e costituisce l’obiettivo di spesa da dedicare alla funzione sociale, al

netto degli asili nido, nei limiti delle risorse effettive aggiuntive trasferite di cui Colonna (F) dell'Allegato 1).

Per dimostrare il raggiungimento di tale obiettivo gli enti dovranno confrontare il dato con la spesa storica riclassificata sulla base delle voci della **Tabella 1 – Modalità di calcolo della spesa storica di riferimento per l'annualità 2017** riportata dell'Allegato 1 al DPCM 1°luglio 2021 desunte dal questionario SOSE FC40U.

Qualora gli enti dovessero rilevare un livello di spesa storica non congruo a causa di errori nella compilazione del Questionario FC40U potranno richiedere la riapertura del questionario stesso e procedere con le opportune correzioni.

Il monitoraggio, la certificazione e la rendicontazione

Il monitoraggio dell'andamento della spesa destinata alla funzione sociale è di fondamentale importanza in quanto risulta evidente come il controllo della stessa prima della fine dell'anno possa permettere agli enti di correggere il tiro laddove possibile e attuare strategie utili al raggiungimento dell'obiettivo di servizio 2021.

Seguendo il dettaglio delle voci riportare nella Tabella 1 – Modalità di calcolo della spesa storica di riferimento per l'annualità 2017 diventa abbastanza agevole ricostruire il saldo "alla data" degli impegni di spesa assunti nel corso dell'anno 2021 e verificare l'effettivo impiego delle risorse aggiuntive erogate.

Il monitoraggio finale previsto dal DPCM sarà effettuato utilizzando lo schema di relazione consuntiva predisposto dal CTFS.

La certificazione del raggiungimento dell'obiettivo è espressamente prevista dal DPCM 1° luglio 2021.

Gli enti dovranno compilare la relazione consuntiva finalizzata a certificare il raggiungimento dell'obiettivo, composta di 4 Sezioni, i cui contenuti fondamentali sono illustrati nel citato Allegato 1) **entro il mese di aprile 2022** in quanto da allegare al Rendiconto annuale del Comune.

La rendicontazione è la procedura prevista dal DPCM 1° luglio 2021 ma obbligatoria solo per quei Comuni che dovessero presentare un saldo negativo tra spesa storica riclassificata e fabbisogno standard monetario 2021, attestando così il mancato raggiungimento dell'obiettivo stesso.

La rendicontazione sarà da trasmettere al SOSE **entro il 31 maggio 2022** solo per via telematica.